



CITTÀ DI BATTIPAGLIA

(Provincia di Salerno)

Medaglia d'argento al merito civile

SETTORE TECNICO

SERVIZIO AMBIENTE

Piazza Aldo Moro - 84091 Battipaglia (SA) - Tel. 0828/677829-807

PEC: pecprotocollo@cert.comune.battipaglia.sa.it

PROT. n. 27117 DEL 4/4/2025

Oggetto: Ordinanza Sindacale ex art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 - Disposizioni per la tutela della salute delle persone affette da favismo.

La Sindaca

Cecilia FRANCESE

in qualità di Autorità Sanitaria Locale:

Premesso

Che scientificamente ormai è consolidato che il favismo è determinato da un'alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio -6- fosfato deidrogenasi (deficit di G6PDH), che espone i soggetti che ne sono affetti al rischio di sviluppare crisi emolitica;

Che i soggetti del predetto deficit di G6PDH possono sviluppare crisi emolitica se esposti all'ingestione di legumi denominati fave e piselli, ovvero anche alla sola percezione dell'odore delle medesime o all'inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza, possono essere in pericolo di vita;

Che nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace e scientificamente provato per evitare lo scatenarsi delle crisi emolitiche, consiste essenzialmente nella assenza di piantagioni di fave e nell'assenza di punti di vendita di fave e piselli sfusi in prossimità sia delle abitazioni sia degli ambiti frequentati dai predetti soggetti per motivi di lavoro o cura o studio o partecipazione al culto;

Evidenziato che:

- alcuni cittadini del Comune di Battipaglia sono predisposti al favismo,
- è necessario vietare la coltivazione di fave entro almeno m. 300 di raggio dall'immobile di abitazione o posto di lavoro, di studio, luoghi di frequentazione abituale dei cittadini affetti da deficit di G6PDH;

Dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce a tutti gli effetti interesse generale da soddisfare;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in merito, mediante provvedimenti contingibili e urgenti atti a vietare la coltivazione e vendita delle fave e dei piselli sfusi, al fine di prevenire ed eliminare i suddetti gravi pericoli;

Individuate le aree interessate dal divieto di coltivazione e di vendita nelle prossimità di soggetti affetti da deficit G6PDH;

Visto l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978;

Visti l'art. 50 del D.Lvo n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

IL DIVIETO ASSOLUTO DI COLTIVAZIONE DI FAVE E PISELLI

nel perimetro urbano delimitato dalle seguenti strade:

- 1) via Clarizia, via Don Giovanni Minzoni, via Ionio, via Campania, via Sardegna, via Monte Rosa, Autostrada SA/RC, via Roberto Il Guiscardo, viale della Pace, via Don L. Sturzo, Strada ferrata, via Ferrovia, via Rosario, via Capone,
- 2) rione Taverna delle Rose,
- 3) rione Belvedere con estensione alla zona Serroni basso , come delimitata dalle seguenti strade: via Fosso Pioppo, via Pirandello, via Ligabue, via Mons. Vicinanza, via Ricasoli, via Serroni, via Belvedere,
- 4) almeno entro 300 metri in linea d'aria dalle strutture pubbliche, ossia: ospedali e strutture sanitarie, scuole di ogni ordine e grado, istituti residenziali non scolastici per minori ed anziani, edifici pubblici, compresi cimiteri, impianti sportivi, uffici postali e luoghi di culto, ristoranti e luoghi di divertimento e di ritrovo.

ORDINA INOLTRE

- la coltivazione di fave e piselli nelle zone non soggette a divieto, le quali devono essere segnalate mediante appositi cartelli di dimensione minime 30x40 cm con la dicitura :” Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo – COLTIVAZIONE DI FAVE E PISELLI -”,
- i gestori di attività in cui si procede alla somministrazione di alimenti, sono tenuti all'apposizione di cartelli di dimensioni minime 30x40 cm con la seguente dicitura: “ Avviso per i cittadini a rischio crisi emolitica da favismo – IN QUESTO ESERCIZIO SI SOMMINISTRANO FAVE E PISELLI - “,
- l'esposizione e la vendita di fave e piselli per tutti gli esercizi commerciali, sia in sede fissa che ambulante, deve avvenire mediante **preconfezionamento in contenitori chiusi**,
- è obbligo dei titolari di tutte le attività commerciali, sia su sede fissa sia su aree pubbliche e private ai titolari dei pubblici esercizio di dare corretta pubblicità della vendita di fave e piselli freschi con cartelli di dimensioni 30x40 cm con la seguente dicitura: “ IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE E/O IN VENDITA FAVE E PISELLI FRESCHI”,
- eventuali colture di fave e piselli in atto, nelle aree sottoposte a divieto, dovranno essere eliminate immediatamente e comunque **entro 5 (cinque) giorni** dalla data di affissione pubblica della presente ordinanza.

L'inadempienza di questo prescritto darà luogo all'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese agli inadempienti.

L'inottemperanza alle disposizioni descritte nel presente provvedimento è punita con l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 1, del D.Lvo 267/2000 e, qualora si ravvisino gli estremi di reato, si darà luogo all'applicazione delle disposizioni dell'art. 650 del c.p.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi e sarà resa pubblica a mezzo manifesti e diffusione agli organi di informazione, nonché pubblicazione sul sito web del Comune di Battipaglia – News Sezione Trasparenza/Informazioni ambientali.

Sarà, inoltre, trasmessa al Comando di Polizia Locale per la verifica del rispetto delle disposizioni in essa contenute

VISTO

Il Dirigente f.f. Settore Tecnico

ing. Franco RUGGIERO

(delega dirigenziale prot. n. 23719/2025)



La Sindaca

dott.ssa Cecilia FRANCESE



Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. si comunica:

Autorità Emanante:

Sindaco del Comune di Battipaglia;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli Atti:

Settore Tecnico – Servizio Ambiente - Piazza Aldo Moro – 84091 Battipaglia (SA);

Contatti:

P.e.c.: protocollo@pec.comune.battipaglia.sa.it

Tel.: 0828 677111

Responsabile del Procedimento Amministrativo: arch. Angela COSTANTINO

Autorità cui è possibile ricorrere avverso il presente provvedimento:

E' consentito il ricorso in via gerarchica al Sig. Prefetto di Salerno, entro 30 gg. a decorrere dalla data di notifica del presente atto;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i. si comunica che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi del d.lgs. n.104/2010, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, per motivi di legittimità, rispettivamente, entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di notifica del presente atto.

